REGIONE CALABRIA

INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

CONVENZIONE

TRA

l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (di seguito denominato INAIL), Codice Fiscale 01165400589 e Partita IVA 00968951004, con sede legale in Roma, via IV Novembre, rappresentato dal dott. Fabio Lo Faro nella qualità di Direttore regionale pro-tempore per la Calabria.

E

la Regione Calabria, codice fiscale 80002770792, con sede presso la *Cittadella Regionale Jole Santelli* - Viale Europa – Catanzaro, rappresentata dall'On.le Roberto Occhiuto nella qualità di Commissario *ad acta* per l'attuazione del Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Calabria;

PER

L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

PREMESSO CHE

- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, prevede che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo Accordo Quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

sentito l'INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

- l'art.11, comma 5 bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le Regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;

- in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'Accordo Quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

- l'articolo 2, comma 2, dell'Accordo Quadro, prevede che "*L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.*": in attuazione del predetto Accordo Quadro, in data 11 Maggio 2023 l'INAIL e la Regione Calabria hanno stipulato un Protocollo di Intesa di durata triennale;

tutto ciò premesso

le Parti stipulano la presente Convenzione con la finalità di garantire, attraverso il coordinato esercizio delle rispettive competenze, la più efficace e tempestiva erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

Art. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art.2

Oggetto

La presente Convenzione ha per oggetto l'erogazione, in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, delle prestazioni incluse nei livelli essenziali di assistenza (LEA) e delle prestazioni integrative (LIA), di cui all'art. 11, comma 5 bis, del Decreto legislative 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione.

A tal fine le Parti concordano di individuare percorsi dedicati a favore degli infortunati e tecnopatici per garantire la massima tempestività nell'erogazione delle prestazioni riabilitative.

.

Art. 3

Individuazione delle Strutture

L'INAIL e la Regione individuano, di comune accordo, le Strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività e dell'accreditamento istituzionale per la branca di Medicina Fisica e Riabilitativa, nonchè convenzionate con il SSR, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

In fase di prima attuazione, le Strutture verranno individuate dall'INAIL, ai fini della stipula delle suddette Convenzioni, tra quelle incluse negli elenchi delle Strutture pubbliche e private accreditate nella specifica branca, pubblicati nel Sito istituzionale della Regione Calabria.

L'elenco delle Strutture potrà essere periodicamente aggiornato, d'intesa tra le Parti, a seguito dell'aggiornamento del rilascio dell'accreditamento istituzionale e della Convenzione con il SSR.

La Regione si impegna a comunicare tempestivamente all'INAIL eventuali sospensioni e/o revoche nell'accreditamento delle Strutture.

Art. 4

Convenzioni con le Strutture

Le Convenzioni che l'INAIL stipulerà con una o più delle Strutture di cui al precedente articolo prevedono l'obbligo della Struttura di erogare le prestazioni integrative, di cui "all'elenco/tariffario massimo" allegato alla presente Convenzione INAIL-Regione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con la precisazione che le prestazioni ricomprese nei LEA rimarranno a carico del SSR, mentre quelle non incluse nei LEA (ovvero LIA) e previste nell'allegato elenco saranno a carico dell'INAIL secondo quanto previsto al successivo art. 5.

La Struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni, dietro richiesta INAIL, con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in Convenzione.

L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla Struttura.

Art. 5

Oneri delle prestazioni

Le prestazioni integrative (extra LEA) saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza, queste ultime rimarranno a carico della competente ASP soltanto se prescritte da medici del Servizio sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASP (o mediante ricetta elettronica) ed erogate presso Struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

Art. 6

Durata

La presente Convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle

parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

Art. 7

Recesso unilaterale

Le Parti potranno recedere dalla presente Convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 8

Controversie

Le Parti convengono che, per qualsiasi contestazione che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente Convenzione, é competente in via esclusiva il Foro di Catanzaro.

Art. 9

Registrazione

Le spese di registrazione della presente Convenzione, ove necessarie, saranno a carico di entrambe le Parti in egual misura.

Per l' INAIL	Per la Regione Calabria
Il Direttore regionale per la Calabria	Il Commissario ad Acta
Dott. Fabio Lo Faro	On.le Roberto Occhiuto

Firmato digitalmente da: Fabio Lo Faro
Organizzazione: INAIL/01165400589
Data: 27/07/2023 09:58:47

OCCHIUTO ROBERTO
25.07.2023 17:38:55 UTC